Avv. Prof. Gennaro Terracciano
Avv. Mariacristina Angelucci
Piazza San Bernardo, n. 101 – V piano
00187 Roma
Tel. 06.92939238 – Fax 06.56563579

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Sez. II-ter - RG n. 1241/2020

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

Nell'interesse della **Dott.ssa Laura Visone**, nata a Napoli il 13 agosto 1965, C.F. VSNLRA65M53F839J, residente in Sarzana (SP), alla via Torrione Sn Francesco, n. 17, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Gennaro Terracciano e Mariacristina Angelucci

-ricorrente;

CONTRO

- l'**Agenzia delle Entrate,** in persona del Presidente e rappresentante legale *pro tempore,* rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato;
- la **Commissione d'esame presso l'Agenzia delle Entrate,** in persona del Presidente e rappresentante legale *pro tempore*;

- resistenti;

E NEI CONFRONTI

- del Dott. **Aniello Napolitano** (C.F. NPLNLL74B11A509T), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. Giuliano Grüner (giulianogruner@ordineavvocatiroma.org) e Federico Dinelli (federico.dinelli@pec.it)
- della Dott.ssa **Elisabetta Colaci** residente in Trani (BT), via Nicola de Roggiero n. 94 (CAP 76125);
- della dott.ssa **Maria Rosaria Molfetta** residente in Scafati (SA), via Bonaduce n. 22 (CAP 84018)

- controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO IN VIA DI ILLEGITTIMITA' DERIVATA:

- della D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U, approvativa degli esiti della procedura di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 175 dirigenti dell'Agenzia delle Entrate (**doc. 9**);
- della graduatoria di merito pubblicata il 02.07.2021 (**doc. 10 – All. A alla D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U**);

- dell'elenco vincitori pubblicato il 02.07.2021 (**doc. 11 – All. B alla D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0173327.30-06-2021-U**);
- del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.07.2021, pubblicato sulla GURI il 10.08.2021, avente ad oggetto "*Rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia*", con il quale sono state apportate modifiche nella precedente graduatoria di merito (**doc. 12**);
- della graduatoria di merito, pubblicata sulla GURI il 10.08.2021, come rettificata all'esito del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22.07.2021 (**doc. 13 - allegato A alla D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.07.2021);**
- dell'elenco vincitori, pubblicato sulla GURI il 10.08.2021, come rettificato all'esito del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22.07.2021 (**doc. 14 - allegato A alla D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.07.2021**);
- dei provvedimenti di nomina e di assunzione in servizio dei vincitori del medesimo concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto, ove lesivo nei confronti della ricorrente;

NONCHE' PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI GIA' IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO:

- degli atti della procedura del concorso pubblico, da svolgersi mediante valutazione di titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrato da colloquio, a centosettantacinque posti, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, indetto dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale Ufficio Selezione e Inserimento con bando prot. n. 146687/2010, pubblicato in data 29 ottobre 2010, ancorché non conosciuti dalla ricorrente alla data odierna;

- del verbale della seduta di colloquio orale tenutosi in data 11 dicembre 2019 e del consequenziale provvedimento di assegnazione del punteggio insufficiente al fine del superamento della prova orale sostenuta dalla Dott.ssa Visone;
- del verbale di attribuzione dei punteggi relativi ai titoli ex art. 7 del bando di concorso, posseduti e dichiarati dalla ricorrente in sede di domanda di partecipazione alla procedura concorsuale;
- di tutti gli atti della procedura concorsuale di cui sopra nella parte in cui hanno disposto l'esclusione della Dott.ssa Laura Visone dal concorso in questione;
- di ogni altro atto comunque connesso, preordinato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente

***

PREMESSA

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la dott.ssa Visone ha contestato la sua esclusione dal concorso pubblico a centosettantacinque posti per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate, indetto con bando prot. n. 146687/2010, pubblicato in data 29 ottobre 2010, deducendo plurimi profili di illegittimità;

2. Avendo rilevato alcune anomalie nel corso dell'espletamento del colloquio orale e nutrendo dubbi circa la compatibilità dei componenti della Commissione esaminatrice e, comunque, al fine di conoscere i parametri di valutazione e le ragioni poste a fondamento della decisione della Commissione di escluderla dal concorso, la dott.ssa Visone ha presentato, in data 17.12.2019, istanza di accesso a tutti gli atti e provvedimenti inerenti la selezione concorsuale in questione, con particolare riferimento ai verbali di individuazione dei criteri di valutazione dei titoli ex art. 7 del bando di concorso, i verbali di svolgimento della prova orale svolta da tutti i candidati, compresa l'interessata.

3. In riscontro a tale istanza, in data 13.01.2020 l'Agenzia delle Entrate si è limitata a comunicare che «tutti gli atti relativi al concorso sono attualmente in possesso della Commissione d'esame e, pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge 1990, n. 241 e dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, l'accesso ai suddetti atti viene differito al momento della consegna del predetto materiale da parte della Commissione, al termine delle operazioni concorsuali»;

4. Pur senza avere contezza esatta di tutte le censure relative ai provvedimenti ad oggi non conosciuti, la dott.ssa Visone si è vista costretta, nelle more, ad impugnare la propria esclusione dal

concorso, con ricorso ritualmente notificato in data 06.02.2020, depositato il 11.02.2020 ed iscritto al NRG 202001241, corredato di istanza istruttoria relativa agli atti e provvedimenti già richiesti in sede di accesso. L'udienza di trattazione del ricorso non risulta, ad oggi, ancora fissata.

5. In data 02.07.2021 è stata pubblicata sulla G.U.R.I. la graduatoria finale (**doc. 10**) e l'elenco dei vincitori (**doc. 11**) del concorso.

6. Con successiva D.D. AGE.AGEDC001.REGISTRO_UFFICIALE.0198385.22-07-2021-U del 22.07.2021 (**doc. 12**), pubblicata sulla G.U.R.I. il 10.08.2021, a seguito della rinuncia di n. 3 vincitori e della riverifica delle riserve dei posti previsti dal bando di concorso, l'Agenzia ha proceduto alla rettifica della suddetta graduatoria (**doc. 13**) e dell'elenco dei vincitori (**doc. 14**).

7. Ciò premesso, i provvedimenti adottati dall'Agenzia, successivi alla proposizione del ricorso e con i quali si è addivenuti alla approvazione degli esiti del concorso, sono da ritenersi viziati per illegittimità derivata e, dunque, meritevoli di annullamento per i medesimi vizi già fatti valere con il ricorso introduttivo che di seguito si ritrascrive integralmente :

"FATTO

Con bando di concorso prot. n. 146687/2010 della Direzione Centrale del Personale – Ufficio Selezione e Inserimento dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato in data 29 ottobre 2010, l'odierna resistente ha indetto una procedura di concorso per la copertura di n. 175 posti con qualifica di dirigente di seconda fascia, in prova, da assumere nel ruolo dell'Agenzia delle Entrate; il bando ha previsto, all'art. 1, una duplice riserva di posti: n. 3 posti da destinare alla sede di Bolzano ed il 50% dei posti messi a concorso da riservare al personale interno dell'Agenzia delle Entrate, in servizio, da almeno 8 anni, nella qualifica di funzionario di ruolo, con posizione economica F3 o posizioni superiori alla terza area funzionale, che fosse in possesso, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, della laurea.

La *lex specialis* ha previsto che la procedura selettiva *de quo* dovesse svolgersi mediante valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato (da effettuarsi mediante applicazione dei criteri previsti dall'art. 7 del bando stesso) e successiva verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, seguita da un colloquio, volto a valutare la conoscenza di ciascun candidato in relazione alla lingua straniera ed alle materie elencate al comma 3 dell'art. 8 del bando.

Per quanto qui di interesse, preme sin d'ora precisare come tale prova orale, si sarebbe dovuta svolgere in due fasi: una prima fase "*consiste nell'esposizione da parte del candidato del proprio percorso formativo e professionale*" ed è "*volta ad accertare, in particolare, le competenze acquisite e il possesso delle capacità manageriali, mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento delle funzioni dirigenziali*" (cfr art. 8, comma 3, primo periodo); la seconda fase avrebbe, invece, avuto ad oggetto il colloquio finalizzato a valutare la conoscenza del candidato non soltanto in relazione alla lingua straniera (inglese o altra lingua ufficiale dell'Unione Europea), ma anche con riferimento alle seguenti materie: diritto tributario, scienza delle finanze, diritto amministrativo, organizzazione, gestione del personale e diritto del lavoro, amministrazione delle risorse materiali, pianificazione e controllo di gestione e ordinamento e attribuzioni dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, nell'ambito di tale prova orale la Commissione avrebbe dovuto accertare "*la capacità di utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, nonché la conoscenza, da parte del candidato, delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi*" (cfr art. 8, comma 4).

Per il superamento di tale prova orale è stata stabilita la valutazione minima di 70/100.

II. La ricorrente, Dott.ssa Laura Visone, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura concorsuale in esame, ha presentato, nei tempi e con le modalità stabilite dall'art. 3 del bando di concorso, apposita domanda di partecipazione alla procedura selettiva, dichiarando i numerosi titoli dalla stessa posseduti (sia titoli accademici e di studio che titoli di servizio, specificando altresì anche gli incarichi conferiti da Pubbliche Amministrazioni nel corso della sua carriera), ivi compresi la laurea in economia e commercio, ed allegando il proprio *curriculum*, dal quale si evinceva, anche la sua esperienza professionale.

Al momento della domanda, la ricorrente si trovava in servizio, a far data dal 3 settembre 2007 (e, dunque, da meno di 8 anni), presso l'Agenzia delle Entrate di Sarzana (SP) – a seguito di trasferimento per mobilità volontaria – nel ruolo di Funzionario Tributario con inquadramento nell'Area Terza, posizione F4.

III. Con nota del 2 ottobre 2019, la Commissione d'esame dell'Agenzia delle Entrate ha convocato la ricorrente presso la sede dell'Amministrazione per la data dell'11 dicembre 2019, al

fine di esperire la prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, integrata da colloquio, così come previsto dall'art. 8 del bando di concorso.

Con questa stessa missiva, infine, la Commissione d'esame ha altresì comunicato la votazione conseguita dalla ricorrente in esito alla procedura di valutazione dei titoli dalla stessa dichiarati in sede di domanda di partecipazione: 0,75 punti. Di tale attribuzione di punteggio, però, la nota non ha fornito alcuna motivazione.

IV. In data 11 dicembre 2019, la ricorrente ha sostenuto la prova orale, in esito alla quale la Commissione le ha attribuito la votazione complessiva (colloquio più titoli) di 47,75 punti (presumibilmente 47 punti sono stati assegnati in virtù della prova orale e 0,75 punti con riferimento ai titoli dalla stessa posseduti), non ritenendola, dunque, idonea al superamento della stessa.

Di tale valutazione la Commissione ha dato comunicazione, tramite affissione del risultato in bacheca alla candidata, la quale non è attualmente in possesso di alcun provvedimento formale dal quale si possa evincere né il punteggio conseguito, nè la motivazione posta alla base dell'insufficienza espressa in relazione a tale prova orale.

V. Avendo rilevato alcune anomalie nel corso dell'espletamento del colloquio orale e nutrendo dubbi circa la compatibilità dei componenti della Commissione esaminatrice e, comunque, al fine, di conoscere i parametri di valutazione e le ragioni poste a fondamento della decisione della Commissione di escluderla dal concorso, la Dott.ssa Visone ha presentato, in data 17 dicembre 2019, istanza di accesso agli atti, al fine di ottenere l'ostensione documentale dei seguenti atti:

"- dichiarazioni sottoscritte, ex art. 11 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dai componenti della commissione esaminatrice, nominata con provvedimento direttoriale con provvedimento dell'8 gennaio 2016, relative alla non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;

-provvedimento della commissione esaminatrice di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli ex art. 7 del provvedimento di indizione (bando) in oggetto;

-verbale della/e seduta/e della commissione esaminatrice di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli presentati dalla sottoscritta in elenco allegato alla domanda di partecipazione al concorso in argomento;

-verbale della/e seduta/e della commissione di predeterminazione dei criteri di conduzione e di valutazione delle prove orali;

- verbale integrale della seduta di svolgimento della prova orale della sottoscritta, avvenuta in data 11 dicembre 2019, comprensivo degli elementi di valutazione della prova della sottoscritta e degli altri candidati della giornata;

- provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento ex art. 15 del provvedimento di indizione (bando) indicato in oggetto" (cfr istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente).

La menzionata richiesta di ostensione documentale è stata presentata dalla Dott.ssa Visone a mezzo raccomandata a/r, trasmessa in data 17 dicembre 2019 ed è stata ricevuta dall'Agenzia delle Entrate il successivo 23 dicembre.

VI. In riscontro a tale nota, parte resistente non si è espressa né nel senso di formulare un accoglimento, né un diniego.

Difatti, in data 13 gennaio 2020 e, dunque, prima che sulla richiesta si formasse il silenzio – diniego, la Divisione Risorse – Direzione Centrale – Risorse Umane Organizzazione – settore Sviluppo – Ufficio Selezione del Personale ha trasmesso alla ricorrente la nota prot. n. 0006607 del 13 gennaio 2020, con la quale parte resistente ha comunicato che "*con riferimento alla sua istanza Le comunico che tutti gli atti relativi al concorso sono attualmente in possesso della Commissione d'esame e, pertanto, ai sensi dell'art. 24, comma 4 della legge 1990, n. 241 e dell'art. 9, comma 2 del D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, l'accesso ai suddetti atti viene differito al momento della consegna del predetto materiale da parte della Commissione, al termine delle operazioni concorsuali*".

VII. Tale provvedimento impone di presentare, nelle more del differimento dell'ostensione documentale, ricorso avverso gli atti in epigrafe indicati, sebbene non siano ancora determinabili tutte le censure relative ai provvedimenti ad oggi non conosciuti, i quali, in ogni caso, sono da ritenere illegittimi, già ad un primo esame, per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL BANDO DI CONCORSO.

ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, PER ASSOLUTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE. CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTE. TRAVISAMENTO DIE FATTI.

Come esposto nella parte in fatto, la Dott.ssa Visone, odierna ricorrente, è stata esclusa dalla procedura di concorso in considerazione della valutazione insufficiente di complessivi 47,75 punti, determinata dal punteggio di 0,75 punti attribuiti ai titoli dalla stessa posseduti e dichiarati in base all'allegato B alla domanda di partecipazione al concorso, sommato al punteggio conseguito in esito all'espletamento della prova orale, tenutasi in data 11 dicembre 2019.

Ebbene, entrambe tali attribuzioni di punteggio, oltre ad essere manifestamente ingiuste ed illegittime, sono evidentemente prive di qualsivoglia supporto motivazionale.

I.a) Con riferimento all'illegittimità dell'attribuzione di soli 0,75 punti per i titoli complessivamente posseduti dalla Dott.ssa Visone, pare opportuno evidenziare come essa appaia manifesta già ad una prima lettura comparativa tra quanto dichiarato dalla ricorrente con l'apposito elenco (allegato B alla domanda di partecipazione) – e confermato anche dal *curriculum* dalla stessa prodotto - e le attribuzioni di punteggio previste dall'art. 7 del bando di concorso; tale norma, da ultimo richiamata, stabilisce difatti il punteggio massimo attribuibile ai "*titoli accademici e di studio*" (lettera a), ai "*titoli di servizio: incarichi di direzione e gestione di uffici, di consulenza, di studio e di ricerca, presso soggetti pubblici o privati"* (lettera b), agli "*incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili*" (lettera c), alle "*pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia*" (lettera d), alla "*partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia*" (lettera e) ed, infine, al "*giudizio globale sul profilo culturale e professionale*" (lettera f).

Ebbene, in data 14 dicembre 1988, la dott.ssa Visone ha conseguito con pieni voti (110/110 con lode) la laurea in economia e commercio presso l'Università degli Studi "Federico II" di Napoli, è iscritta con decorrenza dal 21.04.1995 nel Registro dei Revisori Legali nonché nel Registro dei Revisori degli Enti Locali presso il Ministero dell' Interno ed è stata iscritta all'albo dei dottori commercialisti e successivamente collocata nell'elenco speciale dei non esercenti la professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Spezia.

A far data dal 24 maggio 2001, la Dott.ssa Visone è stata iscritta per un triennio all'elenco dei periti della camera arbitrale, ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento per la Scuola Superiore Statale per le discipline tecniche commerciali ed aziendali ed ha partecipato al corso di formazione professionale presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno dal 23.01.1995 al 19.07.1995.

A tali titoli accademici e di studio, in base a quanto disposto dalla lettera a) dell'art. 7 del bando di concorso, l'Amministrazione avrebbe potuto attribuire fino ad un massimo di 20 punti.

Non si conosce il punteggio specifico attribuito a tali titoli accademici e di studio dichiarati dalla ricorrente, avendo l'Agenzia delle Entrate resistente specificato il solo punteggio complessivo, ma, in ogni caso appare evidente l'illogicità e l'ingiustizia dell'attribuzione effettuata dalla Commissione, la quale ha riconosciuto per tutti i titoli (e non solo quelli di studio) solo 0,75 punti.

Accanto ai titoli di cui alla lettera a) dell'art. 7, la ricorrente ha poi dichiarato i propri titoli di servizio, così come richiesto dall'art. 7, lettera b) della *lex specialis*, ai sensi della quale la Commissione avrebbe potuto attribuire fino ad un massimo di 30 punti. Ed invece, anche con riferimento a tale voce, controparte non sembra aver tenuto nel dovuto conto le dichiarazioni effettuate dalla ricorrente.

Difatti, la Dott.ssa Visone ha dichiarato di esser stata assunta in data 12.12.1994 presso il Ministero dell'Interno con la qualifica di vice-consigliere di Ragioneria della ex carriera direttiva; successivamente, a far data dall' 1.09. 1999, è stata assunta presso il Comune di Arcola (SP) con la qualifica di Coordinatore capo area contabile tributaria cat. D3 (C^ Q.F.) con titolarità di posizione organizzativa e diretta responsabilità dell'ufficio contabilità, tributi ed economato fino al 2 settembre 2007. A far data dal 1.11.1999 è stata inquadrata nella cat. EC. D4, a far data dall'1.12.2000 inquadrata nella cat. Ec D5 e dal 2.09.2007 inquadrata invece nella Cat. Ec. D6.

Infine, la Dott.ssa Visone è stata assunta dall'Agenzia delle Entrate a partire del 3.09.2007, con qualifica di funzionario Area III F5 ed assegnata alla sede di Sarzana (SP); attualmente presta servizio con qualifica di funzionario Area III F6 presso la Direzione Provinciale di La Spezia – Area Controllo svolgendo , inoltre dal 2012 , per l' Agenzia delle Entrate l'attività di Revisore di Società Cooperative, in base ad una convenzione stipulata con il Ministero dello Sviluppo Economico.

Nonostante la puntuale elencazione degli incarichi conferiti nel corso della sua carriera, l'Amministrazione resistente non si è premurata di fornire alcuna specificazione circa il punteggio attribuito a tali titoli di servizio ai sensi dell'art. 7 lettera b) del bando.

Allo stesso modo, non si conosce la specificazione del punteggio attribuito alla ricorrente dalla Commissione con riferimento agli incarichi conferiti da Pubbliche Amministrazioni, per i quali la lettera c) del bando ha previsto la possibilità di attribuire a ciascun candidato fino ad un massimo di punti 10.

In base a quanto dichiarato dalla Dott.ssa Visone, quest'ultima nell'anno 2000 è stata nominata, con decreto del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica, componente del Collegio dei Revisori dei Conti presso l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre; è stata inoltre nominata Sindaco Revisore del Comune di Varese Ligure per il triennio 1997/1999 ed il triennio 2000/2002; ed ancora, è stata nominata componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Avella (AV) per il triennio 1990/1992 ed il triennio 1994/1997; è stata poi nominata componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Santo Stefano di Magra per il triennio 1997/1999; è stata nominata componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune della Spezia per il triennio 2000/2002 e per il triennio 2003/2005; infine, è stata nominata Sindaco Revisore del Comune di Carrodano (SP) per il triennio 2005/2008 ed il triennio 2008/2011.

Infine, per la voce di cui alla lettera e) dell'art. 7 recante "*partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavori o comitato presso amministrazioni pubbliche, attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia*", la Dott.ssa Visone ha dichiarato di esser stata nominata in data 27 maggio 1996 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti componente della Commissione di Studio "Progetto di Riforma dei Tributi sul reddito"; anche con riferimento a tale voce la Commissione non ha specificato il punteggio riconosciuto alla Dott.ssa Visone, né si è premurata di fornire precisazioni circa la voce di cui alla lettera f) dell'art. 7, recante *"giudizio globale sul profilo culturale e professionale*", cui la commissione avrebbe potuto attribuire fino ad un massimo di 15 punti.

Appare evidente come tutti i titoli su riportati e chiaramente dichiarati dalla ricorrente sia in sede di allegato B alla domanda di partecipazione al concorso, sia in sede di *curriculum*, sarebbero dovuti

essere valutati mediante attribuzione di un punteggio ben superiore ai complessivi 0,75 punti, dei quali l'Amministrazione non fornisce alcuna motivazione. Ciò in violazione di qualsivoglia principio posto alla base dell'azione amministrativa.

Non conoscendo il verbale di attribuzione del punteggio di 0,75 punti riconosciuto in ordine ai titoli posseduti dalla Dott.ssa Visone, né il verbale di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli ex art. 7 del bando che la Commissione avrebbe dovuto adottare, ci si riserva di dedurre ulteriori vizi o, comunque, di meglio precisare le censure già formulate con il presente ricorso, una volta conosciuti i verbali di attribuzione delle valutazioni relative alle singole voci indicate dall'art. 7 del bando di concorso, eventualmente effettuando anche una comparazione con le valutazioni formulate con riguardo agli altri concorrenti.

I.b) Allo stesso modo, del tutto carente di motivazione sembra l'attribuzione del punteggio (presumibilmente - visto che la Commissione non ha mai specificato il punteggio attribuito al colloquio, limitandosi a precisare il solo punteggio complessivo -) di 47 punti riconosciuti dalla Commissione d'esame con riferimento alla prova orale, tenuta in data 11 dicembre 2019 dalla ricorrente.

Tale votazione appare, già di per sé, illegittima sulla base del colloquio orale svolto dalla Dott.ssa Visone; anche sul punto, però, ci si riserva di formulare deduzioni più precise e puntuali una volta conosciuti gli atti della procedura concorsuale, ad oggi non ancora trasmessi dall'Amministrazione resistente, in virtù del differimento dell'ostensione documentale disposto con provvedimento del 13 gennaio 2020.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO E VIOLAZIONE DEL *DICTUM* GIURISDIZIONALE

II.a) La mancata conoscenza degli atti della procedura, per causa non imputabile alla ricorrente, non impedisce di rilevare, già ad oggi – e, dunque, prima della formale conoscenza dei relativi verbali della Commissione esaminatrice - anche l'illegittimità delle modalità di espletamento della prova orale tenuta in data 11 dicembre 2019.

Ed invero, sia il colloquio tenuto dalla Dott.ssa Visone sia la prova orale posta in essere dagli altri candidati, si sono aperte con una domanda relativa all'attività professionale svolta presso l'Agenzia delle Entrate; tale modalità, in verità, non può essere ritenuta corretta. Ciò alla luce di quanto sancito con diverse sentenze pubblicate in esito a precedenti contenziosi, noti a Codesto Tribunale, che hanno avuto ad oggetto, *inter alia*, anche il bando di concorso in questione.

Più precisamente, preme evidenziare quanto già precisato da Codesto TAR richiamando una precedente pronuncia resa dal Supremo Consesso, con la quale si è ricordato come con la sentenza del Consiglio di Stato n.4146 del 2015, emanata in esito ad una complessa vicenda processuale - sottoposta anche al vaglio della Corte Costituzionale - , siano stati ritenuti "*non valutabili 'gli incarichi di direzione e gestione degli uffici' conferiti ai sensi del soppresso art. 24 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo illegittimo l'art. 7 del bando nella parte in cui comprende (o non esclude) tra i titoli di servizio valutabili tali incarichi conferiti ed ha annullato in parte qua il bando* "*nella parte in cui esso può costituire una deroga volta a sanare l'illegittima situazione in cui hanno versato una pluralità di soggetti destinatari di incarichi illegittimamente conferiti*" [il riferimento è ad incarichi dirigenziali conferiti temporaneamente a personale non dirigente in servizio presso l'Agenzia delle Entrate] (TAR Lazio Roma, Sezione II ter, 5 luglio 2017, n. 7811).

Pertanto, alla luce di quanto disposto con i precedenti giurisprudenziali su richiamati, la Commissione esaminatrice si sarebbe dovuta esimere dal porre domande circa l'attività professionale effettivamente svolta da ciascun candidato. Avendo dunque accertato, sia il Consiglio di Stato che la Corte Costituzionale, l'illegittimità delle mansioni dirigenziali temporaneamente assegnate a meri funzionari, prorogando più volte gli incarichi di fatto attribuiti, come correttamente chiarito dalla Sezione II *ter* di Codesto Tribunale con la pronuncia su richiamata, nell'ambito del presente concorso la Commissione non avrebbe dovuto porre, in sede di prova orale, alcuna domanda relativa all'attività professionale svolta dai candidati, evitando così di favorire soggetti che avevano illegittimamente svolto mansioni superiori senza essere inquadrati formalmente in tale area.

Ed invece, contrariamente al *dictum* giurisdizionale, la prova orale è stata espletata ponendo a ciascun candidato almeno una domanda sulla attività professionale prestata presso l'Agenzia delle Entrate; ciò in palese violazione di quanto disposto con i precedenti giurisprudenziali su

richiamati (sentenza n. 37 del 2015 resa dalla Corte Costituzionale, sentenza del Consiglio di Stato n.4146 del 2015 e sentenza TAR Lazio Roma 7811/2017).

Pertanto, lo svolgimento della prova orale appare evidentemente illegittimo; ci riserva di meglio articolare la censura una volta conosciuti i verbali relativi alle prove orali tenute dalla ricorrente e dagli altri candidati.

II.b) Le illegittimità che sembrano aver caratterizzato la prova orale non paiono limitarsi alla sola domanda di apertura formulata dalla Commissione esaminatrice in ordine all'attività professionale svolta dai singoli candidati, ma sembrerebbe essersi estesa anche ad un ulteriore profilo, relativo alla modalità di estrazione delle domande.

Ed invero, in base a quanto lamentato dalla ricorrente e da altri candidati che hanno già sostenuto la prova orale, sembrerebbe che, al di la del quesito estratto da ciascun esaminando, la Commissione non si sia attenuta alla domanda pescata, ma abbia formulato, arbitrariamente ed in base a proprie scelte del tutto discrezionali, anche quesiti differenti e per nulla attinenti al quesito sorteggiato.

Anche sul punto ci si riserva di meglio articolare la censura una volta conosciuti gli atti della procedura ed in particolare i verbali relativi alla prova orale sostenuta dalla ricorrente e dagli altri candidati.

III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. INCOMPATIBILITA' DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE.

Come sopra evidenziato, poi, la Dott.ssa Laura Visone si è premurata di formulare richiesta di accesso agli atti finalizzata anche a verificare le dichiarazioni di incompatibilità rese dai componenti della Commissione esaminatrice, posto che sono sorti dubbi riferiti alla idoneità di alcuni commissari a svolgere tale incarico nell'ambito della procedura selettiva in questione.

Sul punto, però, pare doveroso attendere l'ostensione documentale prima di poter accertare detta incompatibilità.

ISTANZA ISTRUTTORIA

La ricorrente chiede sin d'ora che il Collegio giudicante ordini alla parte resistente di depositare l'originale di tutti i documenti, i verbali, le comunicazioni, gli atti ed i provvedimenti inerenti alla

procedura concorsuale in questione, ivi compresi tutti gli atti già chiesti dalla Dott.ssa Laura Visone con istanza di accesso agli atti del 17 dicembre 2019 ed in particolare *"- dichiarazioni sottoscritte, ex art. 11 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dai componenti della commissione esaminatrice, nominata con provvedimento direttoriale con provvedimento dell'8 gennaio 2016, relative alla non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;*
-provvedimento della commissione esaminatrice di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli ex art. 7 del provvedimento di indizione (bando) in oggetto;
-verbale della/e seduta/e della commissione esaminatrice di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli presentati dalla sottoscritta in elenco allegato alla domanda di partecipazione al concorso in argomento;
-verbale della/e seduta/e della commissione di predeterminazione dei criteri di conduzione e di valutazione delle prove orali;
- verbale integrale della seduta di svolgimento della prova orale della sottoscritta, avvenuta in data 11 dicembre 2019, comprensivo degli elementi di valutazione della prova della sottoscritta e degli altri candidati della giornata;
- provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento ex art. 15 del provvedimento di indizione (bando) indicato in oggetto", i verbali di individuazione dei criteri di valutazione dei titoli ex art. 7 del bando di concorso, i verbali di svolgimento della prova orale tenuta non soltanto dalla Dott.ssa Visone, ma anche agli altri candidati valutati sufficienti in esito al colloquio.
La conoscenza di tali atti, infatti, si rende necessaria ai fini di una completa ed esaustiva disamina giurisdizionale della vicenda in questione.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
A MEZZO PUBBLICI PROCLAMI

Con il presente ricorso, notificato all'Agenzia delle Entrate, alla Commissione esaminatrice presso l'Agenzia delle Entrate, nonché al Dott. Aniello Napolitano, in qualità di controinteressato, il quale ha superato la prova orale con la votazione di 70,30/100 punti, la Dott.ssa Laura Visone, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, chiede l'annullamento, degli atti della procedura concorsuale sopra descritta.
Posto che, l'accoglimento del ricorso inciderebbe anche sulle posizioni degli altri soggetti ammessi a sostenere le prove orali – non ancora terminate – nonché sulle posizioni dei soggetti vincitori e considerato il numero degli stessi (i posti messi a concorso sono difatti n. 175), nonché

l'impossibilità di conoscere tutti i relativi indirizzi di residenza, laddove Codesto TAR ritenesse necessaria l'integrazione del contraddittorio, si presenta sin d'ora l'istanza di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, anche *inaudita altera parte.*

***

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, si insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo TAR, in accoglimento del presente ricorso, ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione di tutti i documenti della procedura, ivi compresi gli atti richiesti dalla ricorrente con istanza di accesso agli atti del 17 dicembre 2019, nonché i verbali di individuazione dei criteri di valutazione dei titoli ex art. 7 del bando di concorso, i verbali di valutazione dei titoli posseduti dai candidati vincitori, i verbali di svolgimento della prova orale tenuta dalla Dott.ssa Visone e dagli altri candidati valutati sufficienti in esito al colloquio, annullando i provvedimenti indicati in epigrafe.

Con riserva di meglio articolare, con ricorso per motivi aggiunti, le censure relative agli atti della procedura concorsuale in questione e, conseguentemente, di formulare conclusioni più precise e puntuali.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, competenze ed onorari.

Roma, 5 febbraio 2020

Prof. avv. Gennaro Terracciano ***Avv. Mariacristina Angelucci***

Ai fini delle norme sul contributo unificato, si dichiara che la controversia, di valore indeterminato, sconta il contributo unificato di € 650,00.

Roma, 5 febbraio 2020

Prof. avv. Gennaro Terracciano ***Avv. Mariacristina Angelucci"***

***

Tutto ciò considerato, insistendo nella istanza istruttoria formulata nel ricorso introduttivo – e relativa a tutti i documenti, i verbali, le comunicazioni, gli atti ed i provvedimenti inerenti alla procedura

concorsuale in questione, già richiesti in fase di accesso documentale – fermo che le ragioni a suo tempo addotte dalla P.A. per il differimento dell'accesso non sono più attuali (essendo trascorso più di un anno dal riscontro formale alla richiesta di accesso) e che le stesse, comunque, non possono trascendere in un ostacolo sine die alla conoscenza di atti e documenti necessari per l'esercizio pieno ed effettivo della tutela giurisdizionale, si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia Codesto Ecc.mo TAR, in accoglimento del presente ricorso, ordinare all'Amministrazione resistente - se del caso anche mediante provvedimento ex art. 65 c.p.a - l'esibizione di tutti i documenti della procedura, ivi compresi gli atti richiesti dalla ricorrente con istanza di accesso agli atti del 17 dicembre 2019, nonché i verbali di individuazione dei criteri di valutazione dei titoli ex art. 7 del bando di concorso, i verbali di valutazione dei titoli posseduti dai candidati vincitori, i verbali di svolgimento della prova orale tenuta dalla Dott.ssa Visone e dagli altri candidati valutati sufficienti in esito al colloquio, annullando i provvedimenti indicati in epigrafe.

Con riserva di meglio articolare, con ricorso per motivi aggiunti, le censure relative agli atti della procedura concorsuale in questione e, conseguentemente, di formulare conclusioni più precise e puntuali.

Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, competenze ed onorari.

Ai fini delle norme sul contributo unificato, si dichiara che la controversia, di valore indeterminato, sconta il contributo unificato di € 325,00 (*ratione materie*).

Roma, 16.09.2021

Avv. Prof. Gennaro Terracciano Avv. Mariacristina Angelucci

Firmato digitalmente da:Gennaro Terracciano
Data:17/09/2021 12:41:02